
Elenco UFAM dei criteri per la designazione di «alpeggi che non possono essere ragionevolmente protetti» (art. 10^{quinq} cpv. 2 OCP)

Per l'adozione di misure di protezione del bestiame (secondo l'art. 10^{quinq} cpv. 1 OCP), i gestori degli alpeggi ricevono dall'UFAM un contributo finanziario pari all'80 per cento (art. 10^{ter} cpv. 1 OCP). In linea di principio, sulla base di questi aiuti finanziari, il Consiglio federale considera «ragionevolmente esigibile» l'adozione delle corrispondenti misure di protezione delle greggi. Ciò può anche non essere il caso, soprattutto quando le misure di protezione delle greggi non sono attuabili sotto il profilo tecnico o i loro risultati causerebbero costi elevati inesigibili. In casi del genere, i Cantoni hanno facoltà di designare gli alpeggi, dove considerano «non esigibile» l'adozione di misure di protezione delle greggi (art. 10^{quinq} cpv. 2 OCP).

Applicazione dell'elenco dei criteri

Un alpeggio è in linea di principio considerato «ragionevolmente proteggibile», se sono adempiuti tutti i criteri designati nell'elenco concernenti le misure di protezione delle greggi. Ciò significa, per contro, che un alpeggio non può essere considerato «ragionevolmente proteggibile» se i criteri non sono tutti adempiuti. Tuttavia, un'applicazione rigida dei criteri può, nel singolo caso, condurre a risultati sbagliati. Pertanto, a *complemento dell'elenco dei criteri* si raccomanda ai Cantoni di prendere in considerazione sia la *motivazione personale* dei gestori dell'alpeggio come pure un'*analisi dell'economicità della singola azienda*. In presenza di una forte motivazione da parte dei gestori dell'alpeggio, un Cantone può quindi anche designare come «ragionevolmente proteggibili» alpeggi molto piccoli o isolati. In casi motivati, può designare come «non ragionevolmente proteggibili» anche alpeggi grandi, quando scaturirebbero costi di adattamento elevati inesigibili.

Elenco di criteri

Specie animale	Dimensioni dell'azienda	Sistema di pascolo secondo OPD	Misura di protezione del bestiame ragionevolmente esigibile	Requisiti particolari per l'impiego della misura di protezione ragionevolmente esigibile
Ovini non munti	> 45 CN (se az. estiv. = 400.-)	Sorveglianza permanente	Regola: cani da protezione delle greggi (CPG)	<ul style="list-style-type: none"> Se «CPG ufficiali»: l'impiego sicuro di CPG è confermato e autorizzato dall'UFAM; CPG a disposizione (cfr. punto 1 in basso). Min. 60 % del tempo trascorso all'interno di settori di pascolamento che si addicono all'impiego corretto di CPG (incespugliamento, pendenza, porzione rocciosa) e consentono una gestione compatta del bestiame (< 20 ha di giorno, < 5 ha di notte) (cfr. punto 2 in basso). All'alpeggio è presente un rifugio idoneo per i pastori.
	> 10 CN	Pascolo a rotazione	Regola: cani da protezione delle greggi	<ul style="list-style-type: none"> Se «CPG ufficiali»: l'impiego sicuro di CPG è confermato e autorizzato dall'UFAM; CPG a disposizione (cfr. punto 1 in basso). Min. 60 % del tempo trascorso all'interno di settori di pascolamento che si addicono all'impiego corretto di CPG (incespugliamento, pendenza, porzione rocciosa) e consentono una gestione compatta del bestiame (< 20 ha di giorno, < 5 ha di notte) (cfr. punto 2 in basso). Il tragitto di andata e ritorno dall'alpeggio dev'essere < 4 ore dal fondovalle oppure dev'essere presente un rifugio idoneo per i pastori all'alpeggio.
			Eccezione: recinzioni di protezione del bestiame	<ul style="list-style-type: none"> Con un terreno adatto
	< 10 CN	Pascolo permanente/pascolo a rotazione	Regola: nessuna misura ragionevolmente esigibile	<ul style="list-style-type: none"> A causa delle dimensioni ridotte del gregge, in genere il dispendio per le misure di protezione del bestiame è troppo elevato.
Pascolo libero		Regola: nessuna misura ragionevolmente esigibile	<ul style="list-style-type: none"> Il movimento incontrollato degli animali da reddito non consente l'adozione di misure di protezione del bestiame. 	
Ovini e caprini per la cura del paesaggio		Settore di pascolamento	Regola: recinzioni di protezione del bestiame	<ul style="list-style-type: none"> I settori vengono già recintati in funzione della tipologia di utilizzo.
			Eccezione: cani da protezione delle greggi	<ul style="list-style-type: none"> Se «CPG ufficiali»: l'impiego sicuro di CPG è confermato e autorizzato dall'UFAM; CPG a disposizione (cfr. punto 1 in basso). I settori consentono una gestione compatta del gregge (< 20 ha) (cfr. punto 2 in basso).

Specie animale	Dimensioni dell'azienda	Sistema di pascolo secondo OPD	Misura di protezione del bestiame ragionevolmente esigibile	Requisiti particolari per l'impiego della misura di protezione ragionevolmente esigibile
Ovini e caprini munti	< 20 CN		Regola: Di giorno : nessuna misura ragionevolmente esigibile Di notte : protezione mediante stabulazione o recinzione Eccezione: Di giorno : cani da protezione delle greggi	<ul style="list-style-type: none"> • Con un terreno adatto
	> 20 CN		Regola: cani da protezione delle greggi	<ul style="list-style-type: none"> • Se «CPG ufficiali»: l'impiego sicuro di CPG è confermato e autorizzato dall'UFAM; CPG a disposizione (cfr. punto 1 in basso). • Min. 60 % del tempo trascorso all'interno di settori di pascolamento che si addicono all'impiego corretto di CPG (incespugliamento, pendenza, porzione rocciosa) e consentono una gestione compatta del bestiame (< 20 ha di giorno, < 5 ha di notte) (cfr. punto 2 in basso).
Caprini non munti			Regola: nessuna misura ragionevolmente esigibile Eccezione: recinzioni di protezione del bestiame	<ul style="list-style-type: none"> • In genere il movimento incontrollato degli animali da reddito non consente l'adozione di misure di protezione del bestiame. • Con un terreno adatto
Bovini	più vecchio di 14 giorni di vita		Regola: nessuna misura ragionevolmente esigibile	
	più giovane di 14 giorni di vita		Regola: pascolo per partorire assistito	<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione dei vitelli insieme alle madri (protezione da parte delle madri) • Settore di pascolamento pianeggiante, ben visibile < 5 ha nei pressi dell'edificio aziendale • Recinzione elettrica a due fili • In linea di principio i parti in alpeggio sono sconsigliati. Quindi non portare vacche gravide all'alpeggio oppure tenerle in stalla / allontanarle dall'alpeggio prima del parto.
Equini	più vecchio di 14 giorni di vita		Regola: nessuna misura possibile	
	più giovane di 14 giorni di vita		Regola: pascolo per partorire assistito	<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione dei puledri insieme alle madri (protezione da parte delle madri) • Settore di pascolamento pianeggiante, ben visibile < 5 ha nei pressi dell'edificio aziendale • In linea di principio i parti in alpeggio sono sconsigliati. Quindi non portare cavalle gravide all'alpeggio oppure tenerle in stalla / allontanarle dall'alpeggio prima del parto.

1) Disponibilità di cani da protezione delle greggi

Affinché in un'azienda d'estivazione sia possibile impiegare CPG con il sostegno finanziario dell'UFAM, occorre che siano soddisfatti vari requisiti:

a) se **CPG ufficiali**:

1. la possibilità d'impiego di CPG è stata verificata e approvata dalle autorità (a. perizia del SPIA in collaborazione con il Cantone
2. autorizzazione dell'UFAM); i CPG controllati devono inoltre essere effettivamente disponibili, in particolare dev'essere disponibile tutto l'anno un detentore di questi CPG che impieghi i propri cani in alpeggio.

b) Se **CPG cantonali**: impiego approvato e riconosciuto dal Cantone.

2) Possibilità d'impiego corretto di cani da protezione delle greggi

Affinché i cani da protezione del bestiame possano lavorare (ossia proteggere) efficacemente, la situazione del pascolo deve consentirne anche l'impiego corretto. Gli ovini o i caprini estivati devono pascolare per almeno il 60 per cento del tempo trascorso all'alpeggio su superfici che consentano un impiego efficace dei CPG: pascoli senza eccessivo incespugliamento (< 30 % di incespugliamento), tendenzialmente poco pendenti (< 40° di pendenza) e con una porzione rocciosa ridotta (< 30 % di rocce, solchi). Per motivi di resa foraggera, inoltre, i pascoli a rotazione devono consentire una gestione sufficientemente compatta del gregge (ossia < 20 ha). In pascoli a rotazione d'alta quota con resa foraggera ridotta, le dimensioni necessarie dei settori di pascolamento (max. 20 ha) non consentono l'impiego di cani da protezione delle greggi.